



Deliberazione della Giunta

n. 3150 del 09/10/2007

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: Prime disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Reg. (CE) 1/2005.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, On. dott.ssa Francesca Martini, di concerto con l'Assessore alla Tutela del Consumatore, Sicurezza Alimentare e Servizi Veterinari, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Dal 05 gennaio 2007 è entrato in applicazione in tutto il territorio dell'Unione Europea il Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, il quale abroga la normativa precedente in materia.

Tale regolamento si riferisce ai trasporti di tutti i vertebrati vivi all'interno della Comunità, compresi i controlli specifici sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità, o che ne escono, nonché ai trasporti che si svolgono all'interno del solo territorio nazionale, qualora siano effettuati in relazione ad un'attività economica.

Il legislatore comunitario ha voluto evidenziare la necessità di tutelare il rispetto e la protezione degli animali durante i trasporti commerciali, considerando questi ultimi un punto critico da valutare e regolamentare, al fine di non esporre gli animali a lesioni o a sofferenze inutili, fornendo altresì disposizioni per eliminare gli ostacoli tecnici che possono sorgere negli scambi di animali vivi e consentire così il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato.

Quanto sopra espresso anche in considerazione di quelle carenze sul piano del benessere degli animali che sono spesso dovute ad una mancanza di specifica informazione e sensibilizzazione da parte del personale preposto al loro trasporto e alla loro custodia.

Ferma restando l'opportunità che tutti gli operatori del settore acquisiscano una preparazione di base inerente alla tematica del trasporto di animali vivi e delle operazioni correlate, la normativa comunitaria prevede l'obbligatorietà di un percorso formativo codificato e riconosciuto dall'autorità competente per una categoria specifica di operatori.

All'articolo 6, comma 5 del Reg. (CE) 1/2005 viene infatti sancito che *“nessuno può guidare o fungere da guardiano su un veicolo stradale che trasporta equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame a meno di essere in possesso di un certificato di idoneità”*.

All'articolo 17, comma 2 viene altresì prescritto che il rilascio del certificato di idoneità è compito dell'autorità competente utilizzando uno specifico modello comune per tutto il territorio dell'Unione Europea. La portata del suddetto certificato di idoneità e la relativa formazione degli operatori possono essere limitata a specie o gruppi di specie determinati.

Lo stesso regolamento stabilisce che il certificato di idoneità può essere rilasciato ai conducenti e guardiani previo superamento di un esame riconosciuto dall'autorità preposta a tale adempimento, che deve garantire l'indipendenza degli esaminatori. L'esame è sostenuto alla fine di un percorso formativo basato su aspetti tecnici ed amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto come specificamente indicato al punto 2 dell'allegato IV del Reg. (CE) 1/2005.

Per l'attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento in essere, il Ministero della Salute ha istituito il 28 giugno 2005 un tavolo tecnico costituito da esperti di Enti pubblici ed Associazioni, coinvolti a vario nelle problematiche inerenti il trasporto animale, che nella riunione del 24 novembre 2005 ha approvato l'istituzione di un gruppo di lavoro a cui è stato delegato il compito di individuare le autorità competenti e/o organismi designati per lo svolgimento dei corsi previsti all'art. 6, comma 5, e contestualmente, validare un idoneo modello di percorso formativo sulla base di quanto determinato nell'Allegato IV del Reg. (CE) 1/2005.

Quanto sopra al fine di assicurare l'applicazione sul territorio nazionale di un modello "standard" di formazione per conducenti e guardiani.

Con Decreto Legislativo n. 151, del 25 luglio 2007, sono stati definiti quali Autorità competenti ai sensi del Reg. (CE) 1/2005, il Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome, negli ambiti di rispettiva competenza.

L'art. 14, comma 4, sancisce altresì che nel territorio nazionale i corsi di formazione in questione, volti al rilascio del certificato di idoneità, possono essere realizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria ed Associazioni professionali, in maniera indipendente od in collaborazione tra loro, con oneri a carico degli interessati.

Per la violazione delle prescrizioni relative al certificato di idoneità, l'art. 4, comma 1 dello stesso decreto individua, a decorrere dal 06 gennaio 2008, le relative sanzioni.

Relativamente alla formazione dei sopra specificati operatori del trasporto di animali vivi, con nota n. DGSA/VI/3316 del 04 maggio 2007, il Ministero della Salute ha formalizzato un percorso formativo che si articola, progressivamente, su tre distinte fasi di formazione, volto ad assicurare ai conducenti e guardiani coinvolti una preparazione comune:

1- la prima fase (Corso A), destinata a veterinari pubblici del Ministero della salute, della Regioni, degli IZS e delle Aziende ULSS, è stata effettuata dal Centro di Referenza per il Benessere Animale ed il Centro di Referenza per la formazione in Sanità Pubblica Veterinaria con il contributo del Ministero della Salute. Hanno partecipato, in rappresentanza della Regione Veneto, quattro Medici Veterinari delle Aziende ULSS più coinvolte dalla problematica ed un Medico veterinario in servizio presso l'Unità di Progetto Regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare;

2- il Ministero della salute ha attribuito alle Regioni, Istituti Zooprofilattici ed Aziende ULSS il compito di organizzare la seconda fase del percorso formativo (Corso B), fornendo precise indicazioni in merito. Questa seconda fase, per la formazione di formatori per conducenti e guardiani, è stata attuata e conclusa nell'ambito della Regione Veneto: i cinque Medici Veterinari che hanno frequentato il sopraccitato Corso A, in collaborazione con rappresentanti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, hanno successivamente formato una cinquantina di Medici Veterinari pubblici.

Il percorso formativo ufficializzato dal Ministero della Salute ha permesso la creazione della figura del Veterinario Formatore/Organizzatore dei corsi per gli operatori finali e del Veterinario pubblico che dovrà obbligatoriamente presiedere agli esami di profitto, il cui elenco è a disposizione degli Enti, Istituti e Associazioni che dovranno realizzare i corsi destinati ai conducenti e guardiani.

3- la terza ed ultima fase del percorso formativo (Corso C), è finalizzata alla formazione dei conducenti e guardiani con conseguente rilascio del certificato di idoneità.

Tenuto conto delle disposizioni previste dal Reg. (CE) 1/2005, qualora conducenti o guardiani su veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, vogliano continuare la propria attività, entro il 05 gennaio 2008 dovranno avere già frequentato con profitto lo specifico corso di formazione ed avere ricevuto il relativo certificato di idoneità.

Con Nota n. 487.960-50.00.13 del 18 agosto 2006, l'Unità di Progetto Regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare ha chiesto alle Aziende ULSS regionali i dati inerenti al numero di operatori del trasporto che, ai sensi dell'art.6 , comma 5, del Reg. (CE) 1/2005, presumibilmente sarebbero rientrati nella categoria di conducenti e guardiani da formare.

In considerazione del fatto che il numero di operatori veneti coinvolti viene stimato nell'ordine di alcune migliaia, si è reso necessario, a livello regionale, accelerare i tempi per lo svolgimento del sopracitato percorso formativo in tre fasi individuato dal Ministero della Salute.

In fase di prima applicazione ed in attesa di successive determinazioni del Ministero della salute, si ritiene opportuno fornire indicazioni per un'assegnazione del numero di riconoscimento, previsto nel certificato di idoneità, su base regionale.

Tenuto altresì conto che il Ministero della Salute non ha ancora disciplinato come attribuire il numero di riconoscimento previsto nel certificato di idoneità degli operatori, in fase di prima applicazione ed in attesa di successive determinazioni ministeriali, dato il carattere di urgenza del provvedimento di rilascio di tale riconoscimento, si è ritenuto conveniente fornire indicazioni per un'assegnazione del numero su base regionale.

In collaborazione con le competenti strutture regionali ed acquisiti altresì i pareri favorevoli degli Uffici Veterinari di altre Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, al fine di armonizzare le procedure, si ritiene di fornire un documento di prime disposizioni che permetta agli Enti, Istituti, Associazioni interessati di organizzare i corsi, attraverso un iter snello e tempestivo che assicuri i requisiti di congruità ed indipendenza richiesti dalla normativa comunitaria.

Il presente provvedimento integra quindi in ambito regionale la normativa vigente in applicazione al Reg. (CE) 1/2005.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;

Visto il Decreto Legislativo n. 151, del 25 luglio 2007 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate";

Vista la Nota del Ministero della Salute n. DGSA/VI/3316-P del 04 maggio 2007 "Regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate: *formazione*

dei conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame”.

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, contenente le prime disposizioni rivolte ad Enti, Istituti, Associazioni della Regione Veneto per l'organizzazione dei corsi di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Regolamento (CE) 1/2005.
2. di applicare per le violazioni all'applicazione del Regolamento (CE) 1/2005, le sanzioni previste dal D. Lgs. 151/2007 e dal D.Lgs. 146/2001;
3. di demandare al Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare l'adozione degli atti relativi all'attuazione del presente provvedimento;
4. di demandare inoltre al Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare l'adozione degli atti relativi ad eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie all'**Allegato A** di cui al precedente punto 1, nel rispetto dei principi fondamentali del Reg. (CE) 1/2005 e delle eventuali successive disposizioni applicative da parte del Ministero della salute.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan

IL DIRIGENTE
- Dott. Michele Brichese -

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

UNITA' DI PROGETTO
SANITA' ANIMALE ED IGIENE ALIMENTARE
- Dott. Giovanni Vincenzi -